

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1146 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2017****che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (nel seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ⁽²⁾ (nel seguito «il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo a tassi compresi tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. I componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.

Sentenza del Tribunale dell'Unione europea

- (2) Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd. (nel seguito «Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l'annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applica alla ricorrente ⁽³⁾.
- (3) Nella sentenza del 30 giugno 2016 il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa della Jinan Meide erano stati violati in quanto la domanda di quest'ultima, intesa ad ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento, era stata respinta. Il produttore del paese di riferimento aveva autorizzato in via esclusiva la comunicazione dei suddetti dati, revocandone in tal modo la riservatezza. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione si è fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della ricorrente e ha sostenuto che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda non fosse stata respinta. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.

2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

- (4) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GUL 129 del 13.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio.

- (5) Nella sentenza nella causa T-2/95 ⁽¹⁾ («causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. La procedura antidumping è un esempio di procedura in più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P ⁽²⁾.
- (6) Occorre osservare che, a parte la constatazione secondo la quale la Commissione si era fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della Jinan Meide, tutte le altre constatazioni esposte nel regolamento controverso, non contestate entro i termini stabiliti o contestate ma respinte o non esaminate nella sentenza del Tribunale e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.
- (7) In seguito alla sentenza della Corte del 30 giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽³⁾ di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide.
- (8) La Commissione ha informato ufficialmente la Jinan Meide, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria dell'Unione in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (9) Dopo aver ricevuto le prime osservazioni, sono state contattate tutte le parti notoriamente interessate all'inchiesta iniziale dando loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore.

2.1. Osservazioni delle parti interessate

- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni su vari aspetti dell'inchiesta dalla Jinan Meide, da altri produttori esportatori cinesi, da un produttore esportatore thailandese, da cinque produttori dell'Unione e da otto importatori indipendenti.

2.1.1. Osservazioni sulla riapertura

- (12) Secondo la Jinan Meide l'illecito commesso dalle istituzioni dell'Unione che ha condotto all'annullamento del regolamento controverso non può essere sanato e il procedimento dovrebbe essere chiuso senza restituire alcun dazio antidumping a suo carico.
- (13) Come precedentemente affermato al considerando 4, nella causa IPS il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, come i procedimenti antidumping, l'annullamento di una delle fasi non comporta l'annullamento di tutto il procedimento. Dal momento che le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi alla sentenza della Corte, ciò implica la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento lasciando immutate le parti non contestate. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (14) Un importatore non collegato ha sostenuto che dal punto di vista procedurale non fosse possibile riaprire un'indagine già conclusa in quanto si sarebbero prodotti errori sostanziali, per esempio l'accettazione di nuove informazioni dopo la chiusura di un caso, che costituirebbe una discriminazione nei confronti di tutte le altre parti interessate all'inchiesta i cui margini di dumping sarebbero diversi se quello della Jinan Meide venisse modificato. L'importatore ha sostenuto altresì che in tal modo si violerebbero il diritto dell'UE e le norme dell'OMC in quanto una misura antidumping non può essere applicata con effetto retroattivo;

⁽¹⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

⁽²⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

⁽³⁾ GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.

- (15) inoltre ha preteso che una riapertura non sarebbe ammissibile in virtù del regolamento di base.
- (16) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione non può intervenire per dare esecuzione a una sentenza della Corte riguardante un regolamento del Consiglio in quanto la Commissione non era parte nella causa T-424/13. A suo dire la Commissione dovrebbe ricevere istruzioni formali dal Consiglio per riavviare il procedimento.
- (17) Emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 ⁽¹⁾ che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai tribunali europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle irregolarità. Nel caso di specie la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, ha provveduto alla riapertura per dare esecuzione alla sentenza della Corte. La riapertura della presente inchiesta si attiene alle procedure giuridiche imposte dal regolamento di base, secondo il quale è la Commissione che provvede all'adozione dell'atto, previa consultazione degli Stati membri nel quadro della procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base. Le argomentazioni sono state quindi respinte.
- (18) Un importatore ha affermato che non era chiaro in quale misura una riapertura potesse essere svolta a norma dell'attuale regolamento di base poiché sembrava che la Commissione volesse proseguire l'inchiesta come se si riprendesse dal momento in cui il regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽²⁾ del Consiglio era ancora in vigore.
- (19) Il diritto applicabile alla presente nuova inchiesta è il regolamento (CE) n. 1225/2009, che era il diritto sostanziale vigente al momento dell'adozione del regolamento annullato dalla Corte. In ogni caso, il regolamento (UE) 2016/1036 costituisce una codificazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e successive modifiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (20) Un produttore esportatore della Thailandia ha sostenuto che la Commissione deve istituire nuovamente il dazio del 40,8 % a carico della Jinan Meide senza modifiche, in quanto il Tribunale non ha censurato le constatazioni sostanziali, ma ha rilevato un'irregolarità procedurale. Tale produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il riesame sostanziale può riguardare soltanto il calcolo del valore normale per la Jinan Meide e che tutte le altre constatazioni espresse nel regolamento controverso dovrebbero sussistere in quanto, nella sentenza del Tribunale, nulla indica che il rimedio del vizio procedurale debba comportare modifiche sostanziali al calcolo del valore normale per la Jinan Meide.
- (21) Nella sentenza che ha portato alla presente riapertura, il Tribunale ha statuito che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda di divulgazione dei dati riservati del produttore del paese di riferimento non fosse stata respinta. La riapertura deve pertanto esaminare le possibili ripercussioni sulla sostanza dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (22) Un importatore indipendente ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha presentato osservazioni in merito alla riapertura e che il fatto induce a supporre che non vi sia interesse dell'Unione alla riapertura dell'inchiesta.
- (23) L'assenza di osservazioni da parte di una data categoria di operatori non può di per sé condurre a conclusioni sul merito di un'inchiesta. Ad ogni modo, cinque produttori dell'Unione hanno chiesto alla Commissione di reinstituire senza indugio il dazio antidumping a carico della Jinan Meide e addirittura di registrare le importazioni per un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi, onde limitare il danno che la situazione attuale comporta per i produttori dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.1.2. Osservazioni sul calcolo del valore normale

- (24) La Jinan Meide ha sostenuto che avrebbe dovuto ottenere un totale accesso a tutte le informazioni trasmesse dal produttore del paese di riferimento e tutto il tempo necessario per presentare le proprie osservazioni. Tutte le informazioni in questione sono state messe a disposizione della Jinan Meide, alla quale è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni oltre i termini previsti nel regolamento di base, oltre a numerose audizioni con il gruppo incaricato del caso e con il consigliere-auditore. Una volta a conoscenza delle informazioni riservate e dei calcoli del dumping, la Jinan Meide ha inviato osservazioni oltre i termini fissati a tal fine e tuttavia tali osservazioni sono state prese in considerazione.

⁽¹⁾ Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH*, punto 52.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (25) La Jinan Meide ha sostenuto che si sarebbe dovuto procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali, poiché il produttore del paese di riferimento non era stato in grado di fornire un costo di produzione attendibile per ogni tipo di prodotto simile. Un importatore ha sostenuto tale punto di vista, poiché una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che, ad opinione dell'importatore, condurrebbe a un risultato inattendibile.
- (26) La Commissione però verifica sempre le normali operazioni commerciali nelle sue indagini e proprio il caso esposto dalla Jinan Meide è previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base nel quale si precisa che di preferenza, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. A tale proposito si osserva che i costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. La decisione di ripartire i costi sulla base del volume d'affari e di procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali è stata pertanto mantenuta.
- (27) La Jinan Meide aveva chiesto che i tipi di prodotto venduti dal produttore del paese di riferimento in quantità inferiori a 200 kg fossero esclusi dal calcolo del valore normale a motivo dell'inattendibilità dei loro prezzi. Si osserva che la Jinan Meide durante l'inchiesta iniziale aveva sostenuto che il test di rappresentatività del 5 % non va effettuato quando il valore normale è stabilito in un paese di riferimento. La Commissione, all'epoca, aveva accolto tale obiezione. La richiesta di non prendere in considerazione le vendite dei tipi di prodotto venduti in quantità inferiori a 200 kg è respinta. Il prezzo di vendita per tipo di prodotto simile venduto in quantità inferiori a 200 kg infatti non può essere ritenuto inattendibile essendo stato verificato e giudicato attendibile quanto qualunque altro prezzo di vendita.
- (28) Un importatore ha appoggiato il punto di vista della Jinan Meide sostenendo che la volatilità dei prezzi dei tipi di prodotto a vendita difficile sarebbe elevata. Ciò significherebbe che determinati tipi di prodotto avrebbero una qualità molto simile e una struttura di costo analoga, ma sarebbero venduti a prezzi molto diversi. La Commissione ha stabilito tuttavia che, rispetto al produttore del paese di riferimento, la volatilità dei prezzi è elevata per tutti i tipi di prodotto, anche per quelli a vendita facile. L'elevata volatilità dei prezzi addotta, pertanto, non può essere utilizzata come ragione per escludere i tipi di prodotto a vendita difficile dal calcolo del dumping. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (29) La Jinan Meide ha inoltre asserito che, avendo la Commissione ripartito i costi del produttore del paese di riferimento sulla base del volume d'affari, nel caso in cui i tipi comparabili del prodotto simile nel paese di riferimento erano venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, il valore normale non si sarebbe dovuto calcolare, bensì, in quel caso, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito sulla base dei prezzi di altri tipi simili venduti in quantità maggiori. Tale asserzione è stata parimenti respinta, dato che la ripartizione dei costi totali sulla base del volume d'affari è conforme all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e le argomentazioni della Jinan Meide non erano sufficienti per giustificare una diversa metodologia nel caso di specie.

2.1.3. Osservazioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione

- (30) La Jinan Meide ha richiesto adeguamenti riguardanti i dati del produttore del paese di riferimento relativi a crediti, spese d'imballaggio, stadio commerciale, spese bancarie, trasporti interni, note di credito, imposte indirette, assistenza tecnica, uso di materie prime diverse e diversa produttività della manodopera.
- (31) La Commissione ha accettato l'obiezione per quanto riguarda il trasporto interno e i costi del credito relativi a un unico cliente del produttore del paese di riferimento e ha applicato i debiti adeguamenti nel calcolo del dumping praticato dalla Jinan Meide.
- (32) Per quanto riguarda le affermazioni circa la differenza nella produttività della manodopera e l'impiego di materie prime diverse, la Jinan Meide sosteneva che la minore produttività per lavoratore e l'utilizzo di materie prime diverse risultassero in un moderato aumento dei costi del produttore del paese di riferimento rispetto ai suoi. Va notato a tal riguardo innanzitutto che, nonostante le differenze di efficienza o di produttività che possono esistere tra imprese, il principio guida nei calcoli dei dazi antidumping è garantire la comparabilità tra i prezzi all'esportazione e il valore normale e ciò non richiede una perfetta simmetria tra la situazione di un produttore di un paese di riferimento e quella di un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato. In effetti, è necessario un adeguamento solo per le differenze riguardanti fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi esistenti tra un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato.
- (33) Le altre asserzioni non erano avvalorate da elementi di prova raccolti in loco e presenti nel fascicolo e sono state pertanto respinte.

2.2. Altri fatti rilevanti

- (34) Durante la preparazione delle conclusioni definitive riguardanti la Jinan Meide, la Commissione ha individuato un errore materiale nel calcolo del dumping relativo alla Jinan Meide. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel testo del regolamento provvisorio ⁽¹⁾ e di quello definitivo ⁽²⁾, a causa di un errore materiale l'adeguamento per imposte indirette non è stato applicato al momento delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, ma solo in fase provvisoria. Per ragioni di buona amministrazione, questo errore è stato corretto.

2.3. Comunicazioni ai soggetti interessati

- (35) Il 12 aprile 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conclusioni di cui sopra, sulla base delle quali si intendeva proporre di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio provenienti dalla Jinan Meide, sulla base dei dati raccolti e trasmessi in relazione all'inchiesta iniziale.
- (36) La Jinan Meide e tre importatori indipendenti hanno asserito che la Commissione non poteva procedere alla rettifica dell'errore materiale (per quanto concerne l'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del margine di dumping) nell'ambito dell'attuale riapertura, poiché l'errore non era connesso all'esecuzione della sentenza del Tribunale. La Jinan Meide ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore. Due importatori indipendenti hanno sostenuto che alla Commissione è impedito mettere il produttore esportatore in una posizione peggiore di quella inizialmente constatata.
- (37) La Jinan Meide ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto trattare i tipi di prodotto venduti dal paese di riferimento in un volume di vendite inferiore a 200 kg come tipi di prodotto quasi corrispondenti o non corrispondenti e che essa non può basarsi su costi inattendibili per escludere le vendite dalla determinazione del valore normale.
- (38) La Jinan Meide ha contestato la decisione della Commissione di respingere le sue richieste di adeguamento per quanto riguarda lo stesso stadio commerciale, le spese d'imballaggio, i costi del credito, le spese di assicurazione nazionali e le differenze di materie prime e produttività.
- (39) La Jinan Meide ha sostenuto che non deve esserle imposto alcun dazio a causa delle presunte violazioni procedurali e di altre irregolarità in tali procedimenti. In tale contesto la società ha sostenuto che un errore nella comunicazione del 23 dicembre 2016 poneva il dubbio se la Commissione avesse comunicato la versione riservata del calcolo effettuato nella fase definitiva dell'inchiesta iniziale e ha sostenuto che la comunicazione non spiegava le asserite differenze rispetto al calcolo effettuato nel corso dell'inchiesta iniziale. La società ha inoltre sostenuto che la Commissione si è rifiutata di rivelare certi elementi nonostante le sue ripetute richieste. Essa inoltre ha affermato che le obiezioni sollevate nella causa T-424/13, ma non trattate dal Tribunale, restavano valide e che continuavano ad inficiare le misure nel caso in cui fossero nuovamente applicate.
- (40) La Commissione ribadisce che durante la preparazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, essa ha individuato un errore materiale relativo all'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del dumping riguardante la Jinan Meide e che, per ragioni di buona amministrazione, ha proposto di correggere questo errore in quella fase e ha dato comunicazione della proposta a tutte le parti interessate nelle debite modalità.
- (41) Dopo aver esaminato tutte le argomentazioni avanzate, la Commissione ha deciso di accogliere l'obiezione della Jinan Meide e di non correggere l'errore materiale. La Commissione, a seguito del parere del consigliere-auditore, ha ritenuto che non sussiste un divieto di *reformatio in peius* nell'ambito della riapertura di una procedura di difesa commerciale, vale a dire che un soggetto interessato parte in causa nella riapertura di una procedura di difesa commerciale può trovarsi in una posizione meno favorevole di quella in cui si trovava precedentemente alla riapertura. La Commissione ha tuttavia concluso che, nel caso di specie, l'ambito della riapertura doveva essere limitato alla comunicazione dei dati del paese di riferimento, al ricevimento delle osservazioni di tutte le parti interessate e, se necessario, alla conseguente revisione dei dazi. Poiché l'errore di calcolo relativo al rimborso IVA per le vendite all'esportazione, e in particolare all'aliquota per il rimborso IVA, non è connesso ai dati del produttore del paese di riferimento, si ritiene che la suddetta correzione esuli dell'ambito della nuova inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 10, considerando 67).

⁽²⁾ Cfr. il considerando 19 che conferma il considerando 67 del regolamento provvisorio.

- (42) Il 29 maggio 2017 la Commissione ha inviato il documento di informazione aggiuntivo che informa le parti interessate della sua decisione di non correggere l'errore materiale di cui al considerando 34. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un solo importatore, il quale ha ribadito di non essere in grado di esprimersi sugli adeguamenti data la limitata comunicazione dei dati agli importatori. Di conseguenza, in assenza di argomenti in senso contrario, le conclusioni relative agli adeguamenti sono confermate.
- (43) Per quanto riguarda i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, la Jinan Meide menziona le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa Goldstar ⁽¹⁾ le quali recitano quanto segue: «l'argomento [...] secondo cui prezzi praticati sul mercato interno consentono un valido confronto solo se le vendite effettuate in questo mercato hanno raggiunto un volume adeguato in termini assoluti, è dettato dalla circostanza che i prezzi interni possono variare da un punto all'altro di vendita. Per di più, questi prezzi possono fluttuare nel corso di un solo e stesso periodo di riferimento.» e «[...] per essere rappresentativa, tale media ponderata deve riposare su un quantitativo minimo di vendite.»
- (44) A tale proposito si osserva che l'Avvocato generale nella frase successiva prosegue le sue conclusioni affermando che «[q]uesto però non significa che, oltre al limite d'irrelevanza (5 %) relativo, sopramenzionato — calcolato, nel caso in esame, modello per modello — le istituzioni comunitarie debbano utilizzare anche un limite d'irrelevanza assoluto. La fissazione di un limite assoluto a carattere generale non avrebbe molto senso, dato che un valore assoluto è strettamente legato alla natura del prodotto di cui trattasi [...]» Le conclusioni dell'Avvocato generale quindi confermano di fatto che non è necessario fissare un limite assoluto, analogo a quello preteso dalla Jinan Meide di 200 kg.
- (45) Per quanto riguarda la questione delle fluttuazioni dei prezzi, di cui al considerando 28, tale fenomeno colpisce tutti i tipi di prodotto e non solo i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg.
- (46) Un importatore indipendente ha appoggiato l'argomentazione della Jinan Meide in merito alla rappresentatività dei prodotti a basso volume d'affari ribadendo le proprie osservazioni al riguardo e affermando genericamente che la posizione della Commissione contraddice la comune esperienza di mercato. L'affermazione della Commissione si basa su dati ottenuti dal produttore del paese di riferimento. Dal momento che questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata e alla luce dei precedenti considerando 28 e 42 e ss., la richiesta è respinta.
- (47) Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'inattendibilità dei costi, la Jinan Meide ha sostenuto che la Commissione abbia infine fatto ricorso alla prima serie di dati presentati sui costi benché inizialmente considerasse che tale serie non fosse conforme alle norme. Tale affermazione non è confermata dai dati dell'inchiesta. La Commissione in realtà non ha mai ritenuto che la prima serie di dati sui costi non fosse conforme alle norme. Viste le circostanze quindi non è opportuno ignorare completamente i costi dichiarati dal produttore del paese di riferimento, come preteso dalla Jinan Meide.
- (48) Un importatore indipendente ha ribadito il punto di vista secondo il quale una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che contraddirebbe la logica di mercato osservata. Questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata. Come affermato nel precedente considerando 26, in conformità del regolamento di base, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. I costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. L'obiezione è pertanto respinta.
- (49) Per quanto riguarda l'adeguamento per transazione allo stesso stadio commerciale, la Jinan Meide ha ribadito che, per determinare se un adeguamento dello stadio commerciale sia giustificato, è sufficiente stabilire che esiste una differenza tra i prezzi medi per le diverse categorie di clienti. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, punto i, del regolamento di base impone che vi siano «costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali» Un semplice confronto tra prezzi medi non è pertanto ritenuto sufficiente per stabilire una costante ed evidente differenza di prezzi. Al contrario, l'analisi del fascicolo mostra che tutti i tipi di clienti si trovano in tutti i segmenti della fascia di prezzo.
- (50) Un importatore indipendente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un adeguamento per lo stadio commerciale, ma di non essere in grado di formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso ai dati. Ha inoltre affermato di non poter formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso al calcolo del margine di dumping. A tale riguardo si rammenta che incombe alla Commissione l'obbligo di proteggere le informazioni riservate trasmesse dalle parti interessate. Tutte le comunicazioni non riservate sono tuttavia

⁽¹⁾ Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-105/90, Goldstar Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Racc. I-704, punto 11.

a disposizione delle parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni. La Commissione osserva comunque che, come affermato al considerando 49, le informazioni disponibili hanno dimostrato nel caso di specie l'assenza di una costante ed evidente differenza dei prezzi applicati ai diversi tipi di clienti. Pertanto, un adeguamento dello stadio commerciale non sarebbe appropriato.

- (51) Per quanto riguarda la deduzione per il costo dei crediti, essa è stata concessa sulla base delle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia nella sezione del prezzo all'esportazione sia in quella del valore normale. La Jinan Meide ha sostenuto che la deduzione a titolo del costo del credito nella sezione valore normale avrebbe dovuto essere effettuata in base al numero effettivo di giorni che intercorrono tra l'emissione della fattura e il saldo, in quanto la Commissione avrebbe effettuato una deduzione a titolo del costo del credito nella sezione delle vendite all'esportazione, anche quando sui documenti di vendita non era indicato alcun termine di pagamento. Visto il fascicolo dell'inchiesta, tale argomentazione non è stata avvalorata da alcun elemento di prova e nemmeno la Jinan Meide, dal canto suo, è stata in grado di fornire elementi di prova a sostegno della sua tesi. Si è stabilito inoltre che sia nella sezione valore normale che in quella prezzo all'esportazione, il saldo effettivo è spesso avvenuto dopo la scadenza del termine di pagamento indicato sui documenti di vendita. Calcolare la deduzione a titolo del costo del credito in base alla data del saldo effettivo nella sezione valore normale e in base alle informazioni contenute nei documenti di vendita nella sezione prezzo all'esportazione non sarebbe quindi un confronto equo. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il metodo da lei adottato per stabilire la deduzione a titolo del costo del credito in base alle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia per il valore normale sia per il prezzo all'esportazione.
- (52) Per quanto riguarda la deduzione per i costi d'imballaggio, la Jinan Meide ha ribadito che la ripartizione dei costi d'imballaggio non era corretta e quindi la deduzione era irrisoria e irragionevole. La società non ha tuttavia ulteriormente suffragato la propria argomentazione, in particolare non ha specificato perché la detrazione sarebbe irragionevolmente irrisoria. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il proprio metodo riguardo la deduzione per i costi d'imballaggio.
- (53) La Commissione infine respinge le affermazioni della Jinan Meide in merito a presunte violazioni procedurali e altre irregolarità dei procedimenti in parola. La Commissione ha osservato tutti i principi e ha rispettato tutte le fasi procedurali. Ha riaperto l'inchiesta, ha comunicato i dati del paese di riferimento in esecuzione della sentenza della Corte e ha rivisto di conseguenza l'aliquota del dazio a carico della Jinan Meide. In tutte le fasi dell'inchiesta, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite nel corso di un'audizione. Di fatto, nel corso dell'intera procedura, la Commissione ha dato prova di trasparenza e buona volontà, organizzando riunioni a richiesta della Jinan Meide per chiarimenti e audizioni. La Commissione ha chiarito il problema tecnico relativo a un file Excel errato con calcoli che hanno comportato le incoerenze riportate dalla Jinan Meide. Tale errore, in ogni caso, non ha inciso in alcun modo sul margine di dumping ed è stato immediatamente corretto. La Commissione ha comunicato alla Jinan Meide tutte le informazioni riservate, compreso il fascicolo riservato con le cifre utilizzate nel 2013 per il calcolo del margine di dumping. Per quanto riguarda le domande formulate dinanzi al Tribunale, ma non trattate nella sentenza, la Commissione contesta tutte le presunte illegittimità indicate da Jinan Meide. La Commissione ha adempiuto il suo obbligo di esecuzione della sentenza risolvendo le illegittimità rilevate dal Tribunale e su tale base nega la sussistenza delle violazioni procedurali asserite da Jinan Meide e ribadisce di aver rispettato tutti i principi e gli obblighi procedurali, consentendo alla Jinan Meide (e alle altre parti interessate) di esercitare i suoi diritti procedurali nel corso dell'inchiesta.
- (54) La Jinan Meide ha inoltre risollevato la questione della differenza di produttività della manodopera e dell'impiego di materie prime diverse, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni o nuovi elementi di prova a tale riguardo. Questa posizione è stata condivisa da un importatore indipendente. Tali argomenti sono oggetto del considerando 32.
- (55) Un importatore indipendente ha ribadito che la riapertura non era compatibile con le disposizioni del regolamento di base. Come affermato nel considerando 17, emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 ⁽¹⁾ che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai giudici europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle illegittimità. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (56) Un altro importatore indipendente ha sottolineato gli effetti negativi dei dazi antidumping (ripercussioni sulla redditività e sul volume d'affari nonché nuove condizioni di mercato, vale a dire nuovi prezzi, nuove fonti di approvvigionamento). Come indicato al considerando 41, l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

⁽¹⁾ Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH* ECLI:EU:C:2016:57, punto 52.

- (57) Un importatore indipendente ha asserito che la modifica (un presunto aumento) dell'aliquota del dazio rendeva necessaria una rivalutazione delle ripercussioni del dazio antidumping su importatori e utilizzatori. Come indicato nel considerando 41, la Commissione non ha corretto l'errore materiale relativo al rimborso IVA perché si è ritenuto che esulasse dell'ambito della riapertura dell'inchiesta. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (58) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un riesame intermedio poiché il periodo dell'inchiesta iniziale risaliva a più di cinque anni addietro. L'ambito della riapertura è stato chiaramente definito nell'avviso di riapertura⁽¹⁾. Una riapertura e un riesame intermedio sono strumenti con scopi diversi e nello specifico l'obiettivo della suddetta riapertura era l'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide. Un riesame intermedio invece è uno strumento con condizioni giuridiche chiaramente definite, in particolare è volto al riesame delle misure in vigore a causa di un mutamento di circostanze di carattere duraturo. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (59) Infine, una parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare le domande formulate nel procedimento giurisdizionale anche se non erano state trattate dal Tribunale, per evitare ulteriori controversie. La Commissione osserva che l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

2.4. Conclusione

- (60) Il confronto tra il prezzo all'esportazione medio ponderato e il valore normale medio ponderato ricalcolato per tipo di prodotto franco fabbrica ha dimostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 39,2 %.
- (61) La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e ha concluso che l'esecuzione della sentenza del Tribunale doveva assumere la forma di una nuova comunicazione alla Jinan Meide delle conclusioni definitive del 15 marzo 2013, corredata di ulteriori informazioni sui calcoli relativi al valore normale effettuati utilizzando i dati riservati del produttore del paese di riferimento. A seguito della nuova comunicazione, la Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni della Jinan Meide e di altre parti interessate. Sulla base di tale valutazione e delle considerazioni richiamate ai precedenti considerando da 40 a 58, la Commissione ritiene opportuno restituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio, fabbricati dalla Jinan Meide.

3. RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

- (62) L'industria dell'Unione, rappresentata dai cinque produttori dell'Unione ancora attivi, ha dichiarato che la situazione verificatasi dopo l'annullamento del dazio antidumping a carico della Jinan Meide giustifica una registrazione delle importazioni. La richiesta è stata reiterata in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive.
- (63) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, l'unico scopo di tale registrazione è comunque l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non sono tuttavia soddisfatte nel caso di specie. Una registrazione delle importazioni non è pertanto giustificata.

4. CONCLUSIONE

- (64) In base a quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati dalla Jinan Meide ad un'aliquota del 39,2 %

⁽¹⁾ GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.

Durata delle misure

- (65) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (66) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336)
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER